

**ATTI DI INDIRIZZO***Mozioni:*

La Camera,

ribadisce l'assoluta centralità della Carta dei diritti fondamentali nella definizione dei valori cui l'Unione deve ispirarsi e la necessità che la Carta stessa sia incorporata nel testo del Trattato costituzionale, nel pieno rispetto delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri;

esprime piena soddisfazione per l'attribuzione esplicita di una personalità giuridica unica all'Unione e auspica che da tale attribuzione discenda il superamento della struttura in pilastri e l'acquisizione di una voce unica nelle relazioni esterne, indispensabile per un'Unione che voglia essere a tutti gli effetti soggetto di diritto internazionale;

in materia di competenze dell'Unione, rileva con soddisfazione come la ripartizione di dette competenze tra Unione e Stati membri, articolata con chiarezza in competenze esclusive, condivise e competenze complementari, sia stata accompagnata da un'adeguata clausola di flessibilità che renderà possibile un'azione dell'Unione laddove essa appaia necessaria per realizzare gli obiettivi previsti dalla Costituzione stessa;

auspicato che, nell'attivazione della procedura di « allerta precoce » per violazione del principio di sussidiarietà, sia concesso ai Parlamenti nazionali un potere di iniziativa nel corso dell'iter di formazione della proposta controversa e prima che la stessa sia formalmente adottata, affinché questa venga riesaminata dalla Commissione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà;

auspicato, altresì, che, per quanto attiene più specificamente al diritto di ricorso alla Corte di giustizia, la titolarità dello stesso sia attribuita direttamente ai Governi nazionali ma con la garanzia di un ruolo rafforzato per i singoli Parla-

menti nazionali, attribuendo a questi in alcuni casi un potere di iniziativa vincolante nei confronti dei rispettivi Governi quanto alla possibilità di ricorso alla Corte;

per quanto concerne la semplificazione delle procedure e degli strumenti legislativi, concorda con la scelta di ridurre radicalmente il numero di strumenti giuridici dell'Unione, attribuendo agli stessi denominazioni più intelligibili per i cittadini; si realizza così l'auspicio, espresso dal Governo italiano fin dalla Conferenza intergovernativa che ha portato al Trattato di Maastricht e da esso più volte ribadito, di introdurre una gerarchia delle norme nella Costituzione;

condivide altresì la scelta di fare della codecisione la procedura legislativa dell'Unione, e auspica a questo proposito:

che il voto a maggioranza qualificata del Consiglio sia considerato elemento costitutivo della procedura di codecisione e che pertanto sia espressamente previsto nella prima parte della Costituzione europea;

che questa regola preveda limitatissime eccezioni di carattere costituzionale;

impegna il Governo:

a) in tema di governo dell'economia, affinché:

1) le politiche economiche degli Stati membri siano considerate questione di interesse comune, che sia realizzato un migliore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;

2) tale coordinamento venga compiutamente esteso alle politiche fiscali e di bilancio e che, con particolare riferimento alle politiche fiscali, le competenze dell'Unione vengano incrementate e la maggioranza subentri alla unanimità per quanto concerne il voto in sede di Consiglio;

3) che venga eliminata la distinzione tra spese obbligatorie e spese non obbligatorie nella formazione del bilancio dell'Unione, anche per garantire un pieno coinvolgimento del Parlamento europeo;

b) in tema di libertà, sicurezza e giustizia, affinché:

1) le attuali disposizioni del « terzo pilastro » vengano riunite in un quadro giuridico generale comune che consenta di superare l'attuale struttura a pilastri e i suoi effetti di incertezza sulle basi giuridiche, portando pertanto a una piena comunitarizzazione anche di queste materie;

c) in tema di azione esterna dell'Unione, affinché:

1) la coerenza della politici estera europea sia rafforzata mediante la nomina da parte del Consiglio, con l'approvazione del Presidente della Commissione e l'avallo del Parlamento europeo, di un « Ministro degli esteri europeo » in seno alla Commissione e di cui sarebbe membro effettivo e che, agendo in base alle procedure speciali previste per la politica estera e di sicurezza, cumuli, secondo quanto auspicato dal Governo italiano nel corso delle ultime conferenze intergovernative, le funzioni che attualmente spettano all'Alto Rappresentante per la PESC e al Commissario competente per le relazioni esterne, fungendo da strumento essenziale per una progressiva integrazione della politica estera dell'Unione;

2) sia scongiurato il rischio di inerzia della PESC e favorire una PESC proattiva, il voto a maggioranza qualificata divenga la regola, con l'unica eccezione delle decisioni che implicano l'invio di militari al di fuori del territorio dell'Unione;

3) sia precisato l'obbligo per i rappresentanti degli Stati membri al Consiglio di sicurezza e anche nelle principali sedi multilaterali di esprimere in modo unanime e coerente le posizioni definite nelle competenti sedi dell'Unione europea;

d) in tema di politica di difesa, affinché:

1) siano completati i compiti di Petersberg per la prevenzione dei conflitti, le azioni congiunte in materia di disarmo, la consulenza e assistenza in materia militare, le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti, il sostegno nella lotta contro il terrorismo;

2) si proceda a una migliore integrazione della dimensione di sicurezza e difesa nel quadro più vasto dell'azione esterna dell'Unione, senza creare nuovi pilastri;

3) vengano introdotte, secondo quanto proposto dall'Italia già nella precedente conferenza intergovernativa, cooperazioni rafforzate anche nel settore della difesa al fine di consentire ad una avanguardia di paesi di precedere gli altri, ma rendendo sempre possibili, ove ne esistano le capacità e la volontà, ricongiungimenti e integrazioni successive;

4) venga inserita, eventualmente sotto forma di un Protocollo ai quale aderiscano gli attuali membri pieni dell'UEO che sono anche membri della NATO, una clausola di garanzia reciproca in materia di difesa;

5) sia istituita un'Agenzia europea degli armamenti, che riunisca i Paesi in grado di fornire veramente un contributo al rafforzamento delle basi industriali della sicurezza comune in termini di ricerca, produzione e acquisto;

e) ritenendo che l'Italia debba riaffermare, nel momento conclusivo dei lavori della Convenzione e in vista dell'apertura della Conferenza intergovernativa, il suo ruolo di paese federatore nell'obiettivo di perfezionare la costruzione politica dell'Europa pervenendo alla costituzione di una federazione di Stati nazionali, impegna il Governo affinché, nell'ambito della definizione di un nuovo assetto istituzionale per l'Unione:

1) sostenga la proposta, presentata dai rappresentanti del Parlamento alla

Convenzione, di una Presidenza unica dell'Unione affidata al Presidente della Commissione, indicato dal Consiglio ed eletto dal Parlamento Europeo che rappresenterebbe la soluzione più innovativa e coerente alla situazione precaria creata dalla rotazione semestrale della Presidenza del Consiglio;

produca il massimo sforzo per una decisa riduzione del numero dei Consigli di settore e per la creazione di un Consiglio dei ministri che assommi le funzioni legislative, fungendo da perfetta controparte del Parlamento europeo e replicando pertanto un modello, presente in molte costituzioni di tipo federale, nel quale a una Camera dei rappresentanti si associ una Camera degli Stati.

(1-00214) « Castagnetti, Pistelli, Ranieri, Intini, Boato, Pisicchio, Armando Cossutta, Sereni ».

La Camera,

preso atto della Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 675 del 1996 in materia di « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali » presentata dal Garante per la protezione dei dati personali;

considerato che:

a) si assiste da qualche anno ad un preoccupante incremento del fenomeno dello *spamming* (posta elettronica indesiderata) che negli USA ha già superato il 40 per cento dell'intero traffico su Internet ed è costato all'economia americana quasi 9 miliardi di dollari nel corso del 2002;

b) il progresso delle biotecnologie, in particolare la possibilità di decifrare il genoma umano, pongono il legislatore di fronte alla necessità di regolamentare tale materia al fine di tutelare gli aspetti concernenti la tutela della riservatezza, ad esempio rispetto a malattie o predisposizioni a particolari patologie, in modo da evitare qualsiasi discriminazione in base al codice genetico degli individui;

c) si sta diffondendo sulla rete Internet l'acquisto di test genetici, in particolare per la determinazione della paternità, che possono divenire elemento di turbativa delle relazioni familiari;

d) nella relazione il Garante sollecita il Governo a depositare gli strumenti attuativi della Convenzione europea di biomedicina ratificata con la legge n. 145 del 2001;

e) è oramai possibile, tramite i telefoni cellulari, localizzare un individuo con un errore di pochi metri, il che mette in pericolo in diritto di ciascuno a non essere localizzato; a tal fine il Garante sottolinea la necessità di vincolare la conservazione dei dati di traffico della telefonia mobile così come quelli della navigazione sulla rete Internet;

f) la recente vicenda della trasmissione dei dati dai passeggeri dei voli internazionali al governo degli Stati Uniti ha messo in evidenza la passività dell'Unione europea e degli Stati membri, al punto che i Garanti dei paesi dell'Unione hanno dovuto sollevare il caso con un significativo clamore al fine di evitare i potenziali pericoli per la *privacy* dei cittadini europei;

g) il Garante ha inoltre sottolineato la necessità di una convenzione internazionale per la tutela dei dati sensibili;

h) il Garante ha sottolineato come il crescente carico dell'autorità e la contemporanea riduzione degli stanziamenti mettono a rischio l'efficienza dell'azione del Garante stesso;

visti gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fatta a Nizza il 7 dicembre 2000;

vista la legge n. 675 del 1996;

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche;

vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 sulla trasmissione dei dati personali da parte delle compagnie aeree in occasione dei voli transoceanici;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento un disegno di legge organico in materia di tutela della *privacy* sulla rete *internet* con particolare riguardo alla gestione degli indirizzi di posta elettronica, allo *spamming*, alla conservazione dei dati riguardanti il traffico in entrata e uscita del singolo utente;

a dare seguito all'attuazione della Convenzione sulla biomedicina di cui in premessa;

a promuovere, in sede di Unione europea, la costituzione di un Garante europeo sul modello della Banca Centrale Europea;

a promuovere in sede Onu una convenzione internazionale per la tutela dei dati sensibili;

a individuare gli strumenti normativi più idonei alla regolamentazione dei dati di traffico della telefonia mobile al fine di tutelare il diritto degli individui a non essere localizzati;

in relazione alla trasmissione dei dati dei passeggeri di voli diretti verso gli USA, ad agire in sede bilaterale ed europea al fine di assicurare la più efficace tutela della *privacy* dei cittadini italiani;

a individuare, in sede di presentazione del DPEF e di legge finanziaria, risorse maggiori per l'attività del Garante della *privacy*.

(1-00215) « Folena, Fumagalli, Crucianelli, Leoni, Lolli, Panattoni, Magnolfi, Mussi, Sasso, Chiaromonte, Grillini, Montecchi, Duca ».

*Risoluzione in Commissione:*

La VII Commissione,

considerata la risoluzione n. 8-00023 approvata dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati che impegnava il Governo a dare una risposta legislativa alla questione riguardante i docenti sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento, ma in possesso del diploma biennale di specializzazione al sostegno in modo che questi potessero conseguire l'abilitazione all'insegnamento, utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti;

considerato che è stata approvata la legge n. 53 del 2 aprile 2003;

considerato che il Governo, rispondendo all'interrogazione 5-01918, proposta dal presentatore del presente atto di indirizzo ha risposto che l'annuale integrazione delle graduatorie permanenti deve essere effettuata entro il 31 maggio di ciascun anno ai sensi della legge 20 agosto 2001, n. 333 e che per l'anno scolastico 2003-2004 è richiesto il possesso del titolo di abilitazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata al 17 maggio 2003, per cui non è possibile consentire l'inserimento in graduatorie a tale categoria di docenti per evitare una violazione delle disposizioni di legge ed un eventuale ricorso promosso da parte di numerose categorie di docenti controinteressati;

considerato che nella risposta all'interrogazione di cui al punto precedente il Governo ha, comunque, data ampie assicurazioni per riesaminare e ridisciplinare la situazione di tutte le categorie di docenti che aspirano all'insegnamento al fine di dare soluzioni organiche, eque e complete;

considerato che è stato approvato, in sede di discussione del disegno di legge « Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione », un ordine del giorno (Camera dei deputati 9/3387/22, seduta n. 267 del 18 febbraio 2003) volto a far recepire nei decreti legislativi di attuazione una norma specifica che, consenta agli insegnanti di soste-

gno che hanno prestato servizio nella scuola di essere ammessi in soprannumero, con percorsi abbreviati, sia alle SISS, per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, sia ai corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, con valore abilitante;

considerato che riveste particolare urgenza e necessità risolvere la situazione dei docenti sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento, ma in possesso del diploma biennale di specializzazione;

considerato, altresì, che il Governo, già dopo la prima approvazione in aula al Senato ha cercato di dare una soluzione in tempi rapidi alla questione. A tale fine, dopo avere accertato la disponibilità dei direttori delle scuole di specializzazione a rispettare i tempi tecnici previsti dalla bozza di decreto predisposta, è stato emanato il decreto ministeriale 26 novembre 2002, che consente ai docenti l'iscrizione in soprannumero al II anno presso le SISS. Per problematiche delle Università i tempi tecnici per attivare i corsi previsti dal decreto sono risultati insufficienti, cosicché i corsi non sono iniziati;

considerato che è urgente attivare i predetti corsi per dare una soluzione definitiva al problema;

considerato, inoltre, che l'Amministrazione si è impegnata a risolvere in tempi brevi la problematica attraverso l'organizzazione di un apposito percorso presso le scuole di specializzazione destinato ai docenti specializzati nel sostegno, ma privi di abilitazione all'insegnamento;

impegna il Governo

a definire con urgenza, in tempi rapidi e certi, per evitare sperequazioni, la situazione dei docenti specializzati per il sostegno, sprovvisti di abilitazione che già hanno servito lo Stato con la loro opera, prestando un legittimo servizio nella scuola, acquisendo competenze e professionalità e che, anche per dare continuità educativa e didattica alla loro attività,

aspirano, pertanto, all'indispensabile inserimento nelle graduatorie permanenti.

(7-00257)

« Santulli ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interpellanze urgenti*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nel maggio del 2002 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza emetteva ordinanza cautelare nei confronti, tra gli altri, del Generale dei Carabinieri Stefano Orlando, in relazione ai delitti di rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento personale (articoli 326-378 del codice penale);

il tribunale della libertà, decidendo sulla richiesta di riesame, riconosceva l'illegittimità della cattura in relazione al reato di rivelazione di segreti d'ufficio perché non consentita da codice di rito penale ed annullava l'ordinanza cautelare quanto al reato di favoreggiamento personale per l'assenza di qualunque esigenza cautelare;

in data 16 aprile 2003 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, su richiesta del pubblico ministero (cui il procedimento era stato rimesso per competenza territoriale) disponeva l'archiviazione del procedimento medesimo con riferimento ad entrambi i reati originariamente ipotizzati dai magistrati di Potenza;

l'alto ufficiale dei Carabinieri ha subito ingiustamente la privazione della libertà personale per 17 lunghi giorni oltre